

*di Guido Camera*

### **Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2020**

Fino al prossimo 30 giugno le attività giudiziarie penali si potranno svolgere davanti al computer. È una rivoluzione per il nostro processo, fondato sulla dialettica orale. Vediamo cosa cambierà in ogni fase processuale.

Indagini preliminari - Non ci sono limiti agli atti del giudice e del pubblico ministero effettuabili da remoto: udienze di convalida del fermo o dell'arresto, incidenti probatori, interrogatori di indagati, testimoni, consulenti e periti. Nello stesso modo si potranno svolgere le indagini della difesa: le norme non lo esplicitano ma è necessario per evitare disparità di trattamento.

Non si chiarisce se sarà possibile opporsi al compimento telematico dell'atto di indagine ma si prevede che si proceda via web solo se la presenza fisica "non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus". Sembra, quindi, che quando sia possibile rispettare la distanza di sicurezza, i partecipanti siano sani e abbiano guanti e mascherine, l'atto dovrà essere celebrato nella forma tradizionale.

I detenuti utilizzeranno i sistemi di videoconferenza già esistenti per la partecipazione a distanza nei processi per criminalità organizzata. Tutti gli altri soggetti - tra cui gli imputati liberi - dovranno recare nel più vicino ufficio di polizia giudiziaria, dove saranno identificati e messi in contatto con il magistrato. Il difensore potrà partecipare anche dal suo studio: in ogni caso, dovrà essere garantito il diritto dell'indagato di consultarsi riservatamente con l'avvocato. Il verbale delle operazioni sarà redatto dalla polizia giudiziaria.

Processi - Le udienze si potranno celebrare via web, se lo svolgimento a porte chiuse non basterà a contenere i rischi. Si dovranno ascoltare in aula solo i testimoni e la persona offesa non costituita parte civile, mentre si potranno interrogare da remoto i funzionari di polizia giudiziaria, gli imputati, la parte civile, i consulenti e i periti. Anche i riti alternativi e le impugnazioni si potranno svolgere a distanza.

Le udienze camerale in Cassazione si celebreranno con la presenza del difensore - anche da remoto - solo se lo avrà chiesto via PEC almeno 25 giorni prima. Altrimenti si procederà solo sugli scritti delle parti. La norma non prevede che l'imputato possa opporsi alla scelta del giudice di celebrare l'udienza telematica, ma stabilisce che lo svolgimento dovrà avvenire "con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti".

L'imputato libero si collegherà dalla stessa postazione del suo difensore, che dovrà attestarne l'identità; il detenuto si conetterà dal carcere, dove sarà presente anche il difensore; quello ai domiciliari dalla stazione di polizia giudiziaria più vicina con impianto di videoconferenza. Il cancelliere parteciperà dall'ufficio giudiziario, verbalizzando le operazioni svolte.

Camere di consiglio - Le sentenze e le ordinanze collegiali potranno essere decise da giudici connessi da remoto in una camera di consiglio "virtuale": dopo la deliberazione, il presidente del collegio, o un altro componente delegato, dovrà sottoscrivere il dispositivo, che verrà depositato il prima possibile, e non oltre la fine dell'emergenza sanitaria.